

## A MARGINE DELL'EMENDAMENTO

# DIFFICILE IL RACCORDO PER ALCUNE FIGURE DEL C.C.N.L.

Il testo attualmente conosciuto dell'emendamento, nel definire i lavoratori interessati alla procedura di regolarizzazione, parla di "lavoratore addetto all'attività di assistenza di soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza" e di "lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare".

Nella prima tipologia di lavoratore non abbiamo difficoltà a riconoscere la figura dell'"assistente a persona non autosufficiente non formato" – livello **C super**, che svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Mentre nel lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare individuiamo la figura professionale del "collaboratore generico polifunzionale" – livello **B**, che svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza.

Ci troviamo quindi nella **difficoltà di inquadrare nel testo dell'emenda-**

**mento** quelle figure professionali, altrettanto richieste dalle famiglie italiane, che svolgono mansioni di assistenza a **persone autosufficienti**, quali anziani o bambini, o mansioni di assistenza a persone **non autosufficienti non affette da patologie** ovvero bambini.

L'Assindatcolf, pertanto, consiglia di inserire queste ultime figure professionali nella procedura di regolarizzazione con l'indicazione generica di "lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare" e di provvedere, solo in seguito all'ottenimento del "nulla osta", ad effettuare un più corretto inquadramento.

## SE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE È MENDACE

Una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero rende nullo, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore a seguito dell'avvenuta regolarizzazione, poiché stipulato in frode alla legge. In tal caso il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato viene revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma prevede, infatti, che il permesso venga revocato quando mancano o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

### IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidenti: Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Geom. Adolfo Gardenghi, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

## CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI EMERSIONE

L'emendamento prevede, tra l'altro, che non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari: "...che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice."

### L'ARTICOLO 380 DEL C.P.P.

L'articolo 380 del c.p.p. riguarda i delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

### L'ARTICOLO 381 C.P.P.

L'articolo 381 c.p.p. riguarda invece i reati per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

## ATTENZIONE ALLA SCADENZA 10 OTTOBRE 2009

Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre luglio-settembre 2009.

Tabella contributi INPS 2009

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario con CUAF (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)	Contributo orario senza CUAF* (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
<b>Rapporti di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali:</b>		
- Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,17	1,33 (0,32)	1,33 (0,32)
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,17 fino a € 8,75	1,50 (0,36)	1,50 (0,36)
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,75	1,83 (0,44)	1,83 (0,44)
<b>Rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali**:</b>	0,97 (0,23)	0,96 (0,23)

\* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

\*\* Gli importi contributivi della quarta fascia:

- sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta;

- vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.